

## Indice

Prefazione	vii
<b>1.</b> Il “nuovo” delitto di omicidio stradale e il <i>tempus commissi delicti</i>	1
<b>2.</b> Il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: inquadramento giuridico e problematiche	13
<b>3.</b> Concorso di persone con elemento soggettivo differenziato: il concorso colposo in delitto doloso	39
<b>4.</b> Il principio di offensività e i reati di pericolo: il disastro ambientale	59
<b>5.</b> Concorso apparente di norme. atti persecutori e maltrattamenti in famiglia	79
<b>6.</b> Il principio di legalità e il fenomeno della depenalizzazione <i>in malam partem</i> . Le sanzioni sostanzialmente penali	91
<b>7.</b> Dolo eventuale e colpa cosciente. Malattie trasmissibili per via sessuale	105
<b>8.</b> Rischio consentito e cause di giustificazione. La c.d. scriminante sportiva	115
<b>9.</b> Colpa medica d’équipe	125
<b>10.</b> Corruzione per l’esercizio della funzione e per l’atto	135
<b>11.</b> Nesso di causalità: patologia multifattoriale	145
<b>12.</b> La responsabilità penale nell’ambito delle procedure	

complesse: peculato (anche) tramite induzione in errore o truffa aggravata?	163
<b>13.</b> Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuato	175
<b>14.</b> Violenza sessuale mediante costrizione e induzione indebita a dare o promettere utilità	189
<b>15.</b> Pedopornografia: produzione e detenzione di materiale pedopornografico	203
<b>16.</b> Diffamazione a mezzo internet	213
<b>17.</b> La commercializzazione dei derivati della cannabis: tra irrilevanza, rilevanza penale del fatto e concreta offensività	231
<b>18.</b> Reati culturalmente orientati	253
<b>19.</b> Omicidio preterintenzionale aberrante	269
<b>20.</b> Concorso di persone nel reato proprio e mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti	283
<b>21.</b> Millantato credito e traffico di influenze illecite: <i>abrogatio cum abolitione</i> o <i>abrogatio sine abolitione</i> ?	313
<b>22.</b> Morte del feto durante il travaglio del parto: omicidio o aborto colposo?	325
<b>23.</b> Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico tra reato impossibile e delitto perfetto	339

## Prefazione

Semplicità, ordine e logicità.

Questi sono gli ingredienti necessari e sufficienti a garantire la riuscita di un buon parere e di un buon atto giudiziario.

Lo scopo dei volumi è proprio quello di tracciare uno schema logico attraverso il quale condurre per mano il lettore, lungo tutti i passaggi che portano alla soluzione finale.

Come noto, uno schema è la delineazione sommaria di elementi da impiegare e da sviluppare, un modello semplificato, ma non semplicistico, di una realtà, di un fenomeno, di un oggetto, di un problema.

Come tale, pertanto, lo schema richiede di essere adattato, caso per caso, alle diverse realtà, fenomeni, oggetti e problemi che, di volta in volta, è chiamato a rappresentare e sintetizzare.

Mentre, quindi, come si vedrà, lo schema, con i suoi snodi fondamentali, sarà per lo più sempre uguale a sé stesso, invece le questioni e la loro trattazione varieranno, non solo dal punto di vista contenutistico, ma anche nella loro stessa forma espressiva ed espositiva, a seconda del tipo di necessità e urgenza dialettica che richieda la singola problematica.

In questo modo, lo schema si presterà a veicolare un metodo, senza fornire un vero metodo, perché le regole e i modelli, per funzionare, hanno bisogno anche di libertà e creatività.

Qualsivoglia parere, o qualsivoglia atto giudiziario è personale, così come soggettiva e personale è la valutazione di chi lo legge.

A partire da questo presupposto, non può che convenirsi sul fatto che non esiste il parere o l'atto giudiziario perfetto, in quanto, al più, può esistere il parere o l'atto giudiziario che semplicemente funziona, perché è corretto dal punto di vista giuridico, chiaro quanto a forma espositiva, completo in tutti i suoi sviluppi e, infine, coerente nel ragionamento perché frutto di passaggi logicamente collegati fra loro.

Pertanto, le proposte inserite in questi volumi hanno, come obiettivo unico, quello di suggerire alcune modalità di svolgimento che “semplicemente” funzionino, e di offrire al candidato dei preziosi punti di partenza per individuare la propria “strada personale” e delle affidabili guide lungo il percorso, frastagliato, della chiarezza, della coerenza e della consequenzialità.

Cristina Maria Celotto

**Pareri di diritto penale  
2019**



## 1. IL “NUOVO” DELITTO DI OMICIDIO STRADALE E IL TEMPUS COMMISSI DELICTI

### IL CASO

---

*Tizio, nel pomeriggio del 26 febbraio del 2016, si poneva alla guida della propria autovettura per andare a prendere i figli a scuola. Percorsi alcuni chilometri, nelle vicinanze di un centro abitato, non arrestava o comunque non rallentava la marcia del veicolo dallo stesso condotto, in prossimità di un attraversamento pedonale indicato con apposita segnaletica, non accorgendosi che lo stesso era già stato impegnato da Caio, così finendo per investire quest'ultimo.*

*Tizio, di fronte all'accaduto, scendeva immediatamente dalla macchina e chiamava i soccorsi, che giungevano in loco dopo qualche minuto.*

*Caio, che riportava un grave trauma cranico, veniva ricoverato in terapia intensiva nel nosocomio più vicino.*

*Successivamente, la sera del 9 aprile 2016, interveniva, a seguito degli esiti del traumatismo conseguenti al sinistro stradale suddetto, la morte di Caio.*

*Tizio veniva condannato in primo grado ad anni uno di reclusione per omicidio stradale colposo ex art. 589-bis c.p.*

*Pertanto, a fronte della sentenza di condanna, Tizio si reca dal proprio legale di fiducia per una consulenza circa le concrete possibilità di interporre utilmente appello avverso la stessa.*

### IL QUESITO

---

Premessi cenni sul *tempus commissi delicti* distinguendo tra reati istantanei e reati di durata, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.

## LO SVOLGIMENTO

---

### 1. Premessi brevi cenni

Il *tempus commissi delicti* è, letteralmente, il tempo in cui il reato fu commesso. L'esatta determinazione di tale momento assume rilevanza anzitutto al fine di dare soluzione a una molteplicità di questioni di tipo sostanziale e processuale.

Si pensi, sul versante processuale, all'individuazione del giudice competente per territorio o alla verifica circa l'arrestabilità in flagranza, e, sul piano sostanziale, all'individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione, alla configurabilità del concorso di persone nel reato o, ancora, alla fruibilità di cause estintive del reato.

Tuttavia, il problema assume una valenza, oltre che dogmatica, anche eminentemente pratica ai fini di una corretta applicazione delle regole successorie, soprattutto ove il fatto di reato si perpetui nel tempo sotto l'imperio di differenti normative in successione fra loro.

Il fenomeno successorio in materia penale trova una compiuta disciplina nell'art. 2 c.p. La disposizione citata prevede tre possibili ipotesi di successione di leggi penali nel tempo: la nuova incriminazione, che ricorre quando la nuova norma sopravvenuta introduce un nuovo reato ovvero estende la portata precettiva di una norma incriminatrice già esistente a fatti anteriormente leciti, l'abolizione di una precedente incriminazione, che si ha quando il fatto perde la qualifica di reato, divenendo, lecito, e infine la modificazione di disciplina, allorquando permane la rilevanza penale della condotta descritta dalla disposizione previgente, ma mutano il trattamento e le conseguenze sul piano penale. Nel caso di nuova incriminazione, il comma primo dell'art. 2 c.p. sancisce la regola della irretroattività della disposizione sopravvenuta sfavorevole al reo sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 25, co. 2, Cost. Nell'ipotesi di *abolitio criminis*, invece, il comma secondo della disposizione *de qua* ammette la retroattività della norma successiva, in quanto più favorevole al reo, con conseguente travolgimento del giudicato. Infine il quarto comma dell'art. 2 c.p. adotta il criterio della retroattività della disposizione sopravvenuta, se più favorevole al reo rispetto a quella vigente al tempo della consumazione del reato.

Sebbene, nell'ipotesi in cui il fatto di reato si proponga sotto la vigenza di diverse normative in successione, in assenza di una di-

sposizione normativa specifica sul punto, in dottrina e in giurisprudenza sono proliferati numerosi tentativi volti alla ricerca di un criterio in grado di individuare la normativa applicabile; tentativi poi sfociati in tre distinte tesi, rispettivamente, focalizzate sul *tempus* dell'azione, dell'evento o, nella soluzione c.d. mista, sul momento di verifica di entrambi.

Recessiva appare la tesi mista, secondo la quale il reato si considera indifferentemente commesso quando si verifichi l'azione o l'evento.

Infatti, da un lato, la giurisprudenza maggioritaria aderisce alla c.d. teoria dell'evento, la quale, muovendo dall'assunto secondo cui il *tempus commissi delicti* coinciderebbe con il momento di integrale consumazione del reato, individua tale momento, nei reati di evento, con la verifica del risultato lesivo previsto dalla norma incriminatrice e causalmente riconducibile alla condotta.

L'adesione a detta teoria comporta, peraltro, che, laddove tra la condotta e l'evento vi sia un apprezzabile scarto temporale e in detto scarto si collochi lo *ius superveniens*, il reato debba comunque considerarsi commesso sotto la vigenza della legge successiva, pur non ancora vigente al momento dell'azione o dell'omissione penalmente rilevante.

Dall'altro lato, largamente prevalente in dottrina deve ritenersi la teoria della condotta, la quale considera il reato "commesso" nel momento in cui si è realizzata l'azione o l'omissione, posto che è proprio nell'istante in cui pone in essere l'azione o l'omissione penalmente rilevante che l'agente si pone materialmente contro il precetto di legge in quel tempo vigente, percependone in concreto la portata general-preventiva.

L'applicazione di tale criterio si atteggia, tuttavia, diversamente in funzione delle diverse tipologie delittuose, distinguendo a seconda che si tratti di un reato istantaneo, di azione o di omissione, o di un reato di durata.

Infatti, l'accertamento del tempo del commesso reato risulta, certamente, agevole con riguardo ai reati cc.dd. istantanei, rispetto ai quali, se si tratta di reati di azione, il momento di commissione del reato coincide, nei reati a forma vincolata, con il compimento dell'azione tipica, e nei reati a forma libera, con il compimento dell'ultimo atto posto in essere con volontà colpevole in caso di realizzazione dolosa del fatto, e del primo atto che dia luogo a una situazione di